Giurisprudenza

Legittima la firma del funzionario comunale

26 Ottobre 2005

Il sindaco può farsi assistere in giudizio dall'impiegato abilitato ad agire in suo nome

Thumbnail
Image not found or type unknown

Il funzionario comunale è abilitato a sottoscrivere tutti gli atti necessari per lo svolgimento della funzione di assistenza a essi riconosciuta, ivi compreso, al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa dell'ente locale, il potere di sottoscrivere il ricorso introduttivo e la costituzione in giudizio, restando fermo che il sindaco, quale organo di rappresentanza dell'ente, può farsi assistere nel giudizio dai medesimi funzionari.
Quanto sopra emerge dalla sentenza n. 18419 del 18 maggio 2005, depositata il 16 settembre 2005, emanata dalla Corte di cassazione, in cui viene affermato che, in tema di contenzioso tributario, il sindaco, il quale ha la rappresentanza giuridica dell'ente, durante il giudizio può farsi assistere da un funzionario comunale che, in virtù dell'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 507 del 1993, è legittimato a sottoscrivere tutti gli atti necessari per tale funzione di assistenza, tra cui sono compresi gli atti introduttivi e la costituzione in giudizio.

Preliminarmente si fa presente che, nell'ambito del contenzioso tributario, il legislatore ha fissato il concetto di parte all'articolo 10 del Dlgs n. 546 del 1992, individuando i soggetti aventi la capacità di essere parte, tra i quali, oltre il ricorrente, l'ufficio del ministero delle Finanze, il concessionario del servizio di riscossione, nonché l'ente locale e il concessionario del servizio di riscossione.
Il successivo articolo 11 disciplina la capacità processuale per le parti diverse dall'ufficio del ministero delle Finanze e dell'ente locale, prevedendo, inoltre, al terzo comma, che l'ente locale può stare in giudizio solo mediante l'organo di rappresentanza, previsto dal proprio ordinamento ex articolo 50 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, abrogativo della precedente legge 8 giugno 1990, n. 142(1).
Tale ultima disposizione indica per il comune il sindaco e il presidente della provincia gli organi responsabili della rispettiva amministrazione (comma 1), precisando, al comma 2, che gli stessi

rappresentano il rispettivo ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio.

Da quanto precede, si evince che la rappresentanza in giudizio dell'ente locale (Comune) è riconosciuta di diritto al sindaco *pro-tempore*, in quanto previsto dall'ordinamento dell'ente stesso (legge 8 giugno 1990, n. 142). Il sindaco, comunque, così come previsto dall'articolo 15, comma 2-*bis* del Dlgs n. 546 del 1992, può farsi assistere in giudizio da propri dipendenti. In relazione al potere di sottoscrivere gli atti del processo e di partecipare alla udienza (*jus postulandi*), l'ente locale non deve ricorrere all'assistenza di un difensore, abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del citato Dlgs 546/92. Comunque, deve ritenersi che, in assenza di una specifica previsione normativa, qualora l'ente locale si sia costituito, senza l'assistenza di professionisti abilitati, il contribuente soccombente potrà essere tenuto a rifondere soltanto le spese vive del processo.

Nella fattispecie sottoposta al vaglio della suprema Corte, un Consorzio toscano impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale alcuni avvisi di accertamento ai fini Tarsu e i relativi ruoli. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso del Consorzio e tale decisione veniva confermata dai giudici della Commissione tributaria regionale.
I giudici di legittimità hanno esaminato preliminarmente l'eccezione proposta dal Consorzio, il quale lamentava il difetto di *legittimatio ad processum* dell'organo rappresentativo del Comune(2), ritenendo la stessa infondata oltre che intempestiva, in quanto doveva essere prodotta in primo grado. E, infatti, essi - nel rilevare che gli atti processuali anche se non sottoscritti personalmente del sindaco, ma dal dirigente del servizio delle Entrate, erano stati intestati allo stesso, quale organo rappresentante legale del Comune - hanno affermato che gli atti sottoscritti dai funzionari comunali erano pienamente validi.

La suprema Corte, uniformandosi a precedenti pronunciamenti(3), ha ritenuto che, in tema di contenzioso tributario, fermo restando che (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Dlgs 546/92) il Comune sta in giudizio mediante il sindaco quale organo di rappresentanza previsto dall'ordinamento dell'ente, al sindaco è consentito di farsi assistere nel giudizio da funzionari comunali, così come risulta dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del più volte citato Dlgs 546/92. Questi soggetti risultano pienamente abilitati a sottoscrivere, sempre in nome dell'organo rappresentativo (sindaco) e non già dell'ufficio ricoperto, tutti gli atti necessari ai fini dello svolgimento della funzione di assistenza a essi demandata specificamente, compreso il potere di sottoscrivere gli atti introduttivi o di costituzione, per rendere pieno ed effettivo l'esercizio del diritto di difesa.
E infatti la facoltà riconosciuta all'ente pubblico di farsi assistere da propri funzionari determina la legittimità anche della sottoscrizione dell'atto processuale di costituzione da parte dello stesso

funzionario, in quanto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Dlgs 546/92 "*il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore*" e, pertanto, al funzionario delegato dell'assistenza devono essere riconosciuti tutti i poteri che la legge processuale tributaria attribuisce al difensore tecnico.

A tal proposito, una recente ordinanza della suprema Corte (Cass. SS.UU., 17 marzo 2004) ha affermato che, ferma la spettanza del potere di rappresentanza processuale del Comune soltanto al sindaco e non ai dirigenti(4), è da considerare valido il rilascio della procura al difensore da parte del funzionario dell'ufficio Tributi del Comune quando sia a tanto delegato dal sindaco, atteso che tale rilascio rappresenta il "concretamente", anche se per il tramite di un soggetto delegato, di prerogative proprie del delegante.

La giurisprudenza, per la fattispecie in esame, ha correttamente richiamato il parallelismo tra le norme tributarie e quelle civilistiche (vd. *sub* nota 3). Infatti, deve rilevarsi che le speciali norme dettate per il giudizio tributario non escludono l'applicabilità allo stesso processo (stante anche il generale invio contenuto nell'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/92) delle norme in materia di assistenza e rappresentanza processuali delle parti previste dal codice di procedura civile: da qui deve ritenersi consentito al concessionario o all'ente locale di ricorrere all'assistenza tecnica di un difensore abilitato *ex* articolo 12 del Dlgs 546/92.

NOTE

1. Sulla legittimazione a promuovere giudizi da parte del sindaco quale rappresentante dell'ente, cfr. Cass. 10 febbraio 2002, n. 1949; 20 febbraio 2002, n. 2583; 17 novembre 2003, n. 17360.

2. Si rileva che la capacità processuale, detta anche legittimazione processuale (*legittimatio ad processum*), spetta a chi abbia la capacità giuridica e non si ricollega al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, distinguendosi dalla legittimazione vera e propria (*legittimatio ad causam*), vale a dire dalla titolarità dell'azione. Il difetto di legittimazione processuale delle parti, come avviene in ambito civile, è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, essendo condizione per la validità del contraddittorio e del medesimo processo.

3. Cfr. Cass. 12 agosto 2004, n. 15639.

4. Sull'argomento, e di contrario avviso, cfr. Cass., sez. trib., 14 dicembre 2001, n. 158958.

di
Enzo Di Giacomo

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/legittima-firma-del-funzionario-comunale